

Comunicato del Procuratore della Repubblica di Rovigo

Per ragioni di rilevanza pubblica della notizia e per una corretta informazione, essendo già state diffuse notizie sul procedimento, si dispone il seguente comunicato.

A protocollo e in rubrica.

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

Comunicato della Procuratore della Repubblica di Rovigo

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo, dott.ssa Manuela Fasolato, comunica, per una corretta informazione, che in data 2/7/2024 è stata celebrata avanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo l'udienza preliminare in relazione al procedimento penale relativo alle c.d. truffe del bonus facciate per cui la Procura della Repubblica di Rovigo aveva richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di n.9 persone e una società.

I reati contestati dalla Procura in ipotesi accusatoria agli imputati riguardano plurimi tentativi di indebita percezione di erogazioni pubbliche, plurime false attestazioni ad ente pubblico, plurime truffe aggravate ai danni di ente pubblico, plurimi fatti di autoriciclaggio, riciclaggio, favoreggiamento personale, nonché è contestato un illecito amministrativo dell'ente dipendente dai reati presupposti di riciclaggio e autoriciclaggio di cui al D. Lgs 231/2001; ad alcuni imputati viene contestata a vario titolo recidiva specifica infraquinquennale, recidiva specifica e recidiva semplice.

Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Rovigo alla Guardia di Finanza di Rovigo - Nucleo di Polizia economico finanziaria, Gruppo Guardia di Finanza e Sezione di polizia giudiziaria, aliquota GdF – hanno consentito di ricostruire in ipotesi accusatoria le condotte di truffe per i bonus edilizi (in particolare, bonus facciate) e di riciclaggio del denaro, quale provento delle predette truffe con creazione e successivo trasferimento di crediti collegati a lavori edilizi mai realizzati e con inserimento materiale dei dati relativi agli immobili, ai lavori e agli importi delle opere stesse nel portale dedicato dell'Agenzia delle Entrate, onde creare i crediti fittizi, con intermediazione di professionisti abilitati.

Secondo la ricostruzione operata dalla Procura della Repubblica di Rovigo coadiuvata dalla Guardia di Finanza di Rovigo gli imputati, in ipotesi accusatoria consapevoli della circostanza che nessun lavoro era stato realizzato, creavano delle deleghe con le quali fittiziamente simulavano che il proprietario del bene autorizzava il libero professionista all'inserimento dei dati; il credito così

generato risultava essere intestato al proprietario del bene sul quale venivano realizzati i lavori e subito dopo la generazione dello stesso si procedeva al trasferimento del credito a favore delle società riconducibili agli imputati.

I soggetti economici destinatari dei crediti fittizi, mediante artifici e raggiri, consistiti nel far credere ad ente pubblico – nello specifico le Poste Italiane S.p.a. - che si trattasse di crediti d'imposta leciti e generati per lavori edilizi effettivamente eseguiti, procedevano alla vendita degli stessi e l'Ente, ignaro della fittizietà dei crediti, veniva indotto in errore procedendo al loro acquisto corrispondendo una somma complessiva pari a euro 2.186.618,73, ovvero circa l'83% del valore nominale dei crediti acquistati; le indagini bancarie dimostravano che le Poste avevano effettuato nr. 4 bonifici, rispettivamente di euro 1196.139,64, di euro 115.493,54, di euro 434.081,10, di euro 440.904,45, a favore di tre conti correnti accesi presso la filiale delle Poste Italiane di Rovigo e intestati a tre soggetti economici che figuravano come i venditori dei crediti stessi. La compagine criminosa faceva poi confluire tutte le somme di denaro provento dei reati di truffa su uno solo dei tre conti correnti citati e le indagini dimostravano che due delle tre società riconducibili agli indagati, subito dopo aver ricevuto il corrispettivo dalle Poste per la vendita dei crediti, facevano confluire il quasi intero importo a favore del conto corrente della terza società. La compagine criminosa, essendo consapevole che quella somma di denaro era il provento del reato di truffa, al fine di evitare che detto provento potesse facilmente individuato e aggredito, procedeva ad un successivo ulteriore trasferimento a favore di un altro soggetto economico, ricevendo, quale controprestazione, una somma di denaro in contanti decurtata di una percentuale, pari all'8-10%, corrispondente al prezzo del riciclaggio.

La Procura della Repubblica di Rovigo nel corso dell'indagine ha richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo sia del denaro, profitto della cessione dei crediti ritenuti in ipotesi accusatoria fittizi e delle condotte ritenute di autoriciclaggio e riciclaggio, che degli stessi crediti fittizi ceduti alle Poste italiane spa, nonché richiedeva ed otteneva misure cautelari personali.

Erano sequestrati nei confronti di alcuni imputati con l'attività della Guardia di Finanza di Rovigo delegata alle indagini beni per un valore complessivo pari a euro 754.169,21 e erano sequestrati crediti fittizi acquistati dalle Poste Italiane per un valore pari a euro 2.895.581,00.

Questi gli esiti dell'udienza preliminare:

- un imputato F.G.- a cui era stato contestato il favoreggiamento e che aveva in precedenza la qualifica di difensore di fiducia di uno dei principali responsabili - richiedeva ed otteneva con consenso della Procura, con stralcio della sua posizione e trasmissione all'UEPE di Bologna per la predisposizione del programma di trattamento, di essere ammesso ai lavori di pubblica utilità con messa alla prova e sospensione del processo essendo il reato addebitato rientrante tra quelli indicati dall'art.168 bis c.p, con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni;

-due imputate C.G. e O.A. – con mansioni di segreteria per uno dei principali responsabili - richiedevano ed ottenevano con il consenso della Procura l'applicazione pena ex art.444 c.p.p. alla pena finale, con riduzione per il rito, rispettivamente di otto mesi e quattro mesi di reclusione, con la pena sospesa;

-un imputato A.A. richiedeva ed otteneva con il consenso della Procura - riconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati e le attenuanti generiche, nonché la diminuzione per il rito - la applicazione pena ex art.444 cpp alla pena finale di quattro anni di reclusione e euro 8.800 di multa, con condanna alle spese e interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, condanna alla rifusione delle spese di parte civile, altresì confisca a suo carico anche per equivalente dei seguenti importi in relazione ai reati di truffa aggravata e di autoriciclaggio:

Euro 1.196.139,64 in relazione al capo 57;

Euro 1.100.090 in relazione al capo 58

Euro 115.493,54 in relazione al capo 59

Euro 115.500,00 in relazione al capo 60;

Euro 434.081,10 in relazione al capo 61;

Euro 370.000,00 in relazione al capo 64;

-un imputato L.A. chiedeva applicazione pena ex art.444 c.p.p. con consenso della Procura alla pena finale di tre anni di reclusione, previa continuazione tra i reati, attenuanti generiche e diminuzione per il rito, e la sua posizione era stralciata per reperire un ente per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e rinviato all'udienza del 17/12/2024 per la verifica dei presupposti del patteggiamento;

-un imputato C. M e la società T.T. I. srl chiedevano che si procedesse con rito abbreviato, rito che a fronte del vantaggio per l'economia processuale di poter decidere sulla base degli atti del procedimento senza dover procedere ad istruttoria dibattimentale, prevede che in caso di condanna l'imputato abbia la pena ridotta di un terzo, e il Giudice ammetteva il rito abbreviato e fissava per lo svolgimento l'udienza del 17/12/2024;

gli altri imputati M.M., A.A., R.L. non richiedevano riti alternativi e si procedeva alla discussione, la Procura chiedendo che venisse disposto il giudizio nei loro confronti per i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio e le difese che venisse emessa sentenza di non doversi procedere; all'esito il Giudice emetteva il decreto che dispone il giudizio per l'udienza collegiale del 3/10/2024.

Per la presunzione di innocenza la responsabilità penale può essere considerata accertata solo a seguito di processo con sentenza passata in giudicato.

